

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Dal mondo

Ocse: quattro temi "caldi" nella guida per il CbC Report

12 Luglio 2016

Il documento, pubblicato a fine giugno, riguarda lo scambio automatico delle informazioni e la sua attuazione

Thumbnail
Image not found or type unknown

Lo scorso 29 giugno l'Organizzazione con sede a Parigi ha pubblicato la Guida per l'implementazione dello scambio automatico d'informazioni cd. Contry-by-Country (CBC) Report, dopo che il 22 marzo aveva rilasciato il formato elettronico standard XML, unitamente alla relativa Guida per gli utenti.

Focus su quattro temi specifici

La guida pubblicata affronta quattro questioni specifiche di dettaglio, per le quali l'OCSE ha ritenuto opportuno dedicare un breve approfondimento: opzione transitoria di invio per le imprese multinazionali che trasmettono volontariamente; guida per l'applicazione del CbC Reporting ai fondi di investimento; guida per l'applicazione del CbC Reporting alle partnership (ad esempio le società di persone, o comunque le società il cui reddito viene imputato per trasparenza ai soci), in quanto soggetti che possono non essere considerati fiscalmente residenti in nessuno Stato, sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (cd. stateless entities); impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio sulla soglia € 750 milioni per i gruppi multinazionali tenuti al CbC Reporting.

L'attuazione del pacchetto BEPS

Il Contry-by-Country (CBC) Reporting è parte integrante del progetto OCSE/G20 finalizzato a garantire l'attuazione rapida ed efficace del cd. pacchetto BEPS, approvato mese di novembre del 2015 dai Leader del G20.

In particolare, il sistema di reporting è stato oggetto di uno specifico documento di approfondimento pubblicato l'8 giugno 2015: Country-by-Country Reporting Implementation Package.

Il progetto OCSE/G20 BEPS – Base Erosion and Profit Shifting Project definisce quindici azioni chiave per la riforma del quadro normativo fiscale internazionale, nell’ottica di garantire che i redditi prodotti dai gruppi multinazionali vengano dichiarati negli Stati in cui le attività economiche sono svolte ed il valore viene creato. In particolare, il progetto BEPS fornisce soluzioni per i Governi nazionali, finalizzate a colmare quelle lacune nelle norme internazionali che consentono ai redditi imponibili delle imprese multinazionali di essere artificialmente dirottati verso giurisdizioni con livelli di imposizione più bassi, dove le imprese non hanno svolto nessuna attività economica.

Il Contry-by-Country (CBC) Report

Un pilastro fondamentale del progetto si focalizza sulla necessità di garantire la trasparenza, promuovendo al contempo una maggiore certezza e prevedibilità dei comportamenti. Con il Contry-by-Country (CBC) Reporting, previsto dalla Azione 13 del Progetto (Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting) le imprese multinazionali sono tenute a fornire informazioni aggregate ogni anno, per ciascuna giurisdizione in cui operano, relative all’imputazione del reddito ed alle imposte pagate, insieme ad altri indicatori della localizzazione delle attività economiche all’interno del gruppo. Dovranno essere fornite, inoltre, informazioni su quali entità del gruppo intrattengono rapporti con un particolare Stato e quali attività vengono condotte.

L’Italia e l’attuazione delle disposizioni

L’Italia ha sostanzialmente già recepito queste disposizioni all’interno dell’art. 1, commi 145 e 146 Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) dove si prevede che *“A fini di adeguamento alle direttive emanate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva, con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la trasmissione della predetta rendicontazione all’Agenzia delle entrate da parte delle società controllanti, residenti ..., che hanno l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche”*.

di

Matteo Mascia

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/ocse-quattro-temi-caldi-nella-guida-cbc-report>